

Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco aziendale di reti organizzate ed autorizzate mediante la forma dell'accreditamento (richiamo ai principi di cui all'art. 4 della Legge n. 112/2016, all'art. 55 comma 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e disposizioni attuative disciplinate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021) per la realizzazione di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla Legge n. 112/2016 e alla DGR n. 2141/2017.

PREMESSA

L'Azienda ULSS 9 Scaligera visti:

- i principi e gli obiettivi espressi dalla Legge Nazionale n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" cosiddetta "Dopo di Noi";
- l'art. 3, comma 1 della Legge n. 112/2016 che ha istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, noto come "Fondo Dopo di Noi". Si tratta di un fondo che è destinato alla realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità grave, come previsto dall'art. 2, comma 2 della stessa Legge.
- la DGRV n. 154 del 16 febbraio 2018 "Legge n. 112 del 2016: indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative";
- l'art. 2, comma 1 il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2023 che stabilisce che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dall'art. 3 del DM 23 novembre 2016 rispettando i modelli organizzativi regionali e coinvolgendo le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità;
- la DGR n. 349 del 4 aprile 2024 con cui la Regione del Veneto ha approvato la programmazione delle risorse ad essa assegnate per l'annualità 2023, provvedendo a dare continuità alle precedenti programmazioni regionali (DGR n. 2141/2017, n. 154/2018, n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022, n. 597/2023);
- la DGR n. 514 del 13 maggio 2025 *Aggiornamento delle indicazioni operative in merito agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave denominati "Dopo di noi". Legge n. 112/2016. DGR n. 2141/2017. DGR n. 154/2018. Superamento della DGR n. 154/2018.*

intende proseguire la politica di sostegno a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, attraverso la costituzione di un elenco aziendale di reti organizzate ed autorizzate mediante la forma dell'accreditamento ai fini della determinazione delle azioni progettuali attuative degli obiettivi e interventi di cui agli Indirizzi di programmazione (DGR n. 2141/2017).

Con riguardo ai procedimenti per la costruzione e formulazione dell'elenco aziendale di reti organizzate si richiamano quanto riportato in merito all'art. 15 della Legge n. 241/1990, al D.Lgs. n.

36 del 31 marzo 2023, nonché all'art. 55 comma 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e le relative disposizioni attuative disciplinate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021.

Articolo 1 – Soggetto proponente

Azienda ULSS 9 Scaligera

Sede legale: via Valverde 42, 37122 Verona

tel. 0458075511

Partita Iva/Codice Fiscale 02573090236

PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it

Articolo 2 – Oggetto

L'avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco aperto di reti organizzate ed autorizzate mediante la forma dell'accreditamento riconosciute dall'Azienda ULSS 9 Scaligera con le quali avviare la fase di co-progettazione delle azioni progettuali volte alla realizzazione di percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine o per la de-istituzionalizzazione, il supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che "riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare", programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative e, anche se in via residuale, interventi di permanenza temporanea in soluzioni abitative extra-familiari.

Articolo 3 - Beneficiari

Il quadro di riferimento per l'individuazione dei beneficiari delle azioni progettuali è stabilito, ai sensi dell'art. 3, co.3 della legge 5/2/1992, n. 104 e dell'art. 1, co. 2 della legge 112, nelle "persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare". In tale quadro, l'individuazione dei beneficiari, da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, prioritariamente considera le situazioni di maggiore urgenza determinata sulla base dei seguenti parametri:

"limitazioni dell'autonomia", "sostegni che la famiglia è in grado di fornire", "condizione abitativa ed ambientale", "condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia", con particolare riguardo alle "persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità", "persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa", "persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto

lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare” (art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23/11/2016).

Sono escluse le persone con disabilità beneficiarie dei contributi previsti dalla sperimentazione degli interventi in materia di “Vita Indipendente e Inclusione della Persona con Disabilità” a valere sulle specifiche risorse ministeriali.

Articolo 4. Requisiti generali per l’iscrizione all’elenco delle reti

Al fine di garantire efficacia, sviluppo e sostenibilità alle azioni progettuali, si ritiene di prevedere nell’ambito e in funzione delle finalità e degli obiettivi della legge (art. 4 comma 2 della Legge n. 112/2016), come già stabilito negli “Indirizzi di programmazione” (DGR n. 2141/2017), che le azioni debbano concretizzarsi attraverso moduli organizzativi e gestionali costituiti da reti di soggetti: enti pubblici, enti privati appartenenti al terzo settore (cooperative sociali, associazioni, fondazioni) e altri enti del territorio. Ogni modulo organizzativo-gestionale deve prevedere l’ulteriore requisito che “almeno uno dei soggetti afferenti alla rete dev’essere competente in aree e/o ambiti non appartenenti al mondo della disabilità e della non autosufficienza”. Ciascuno di tali moduli deve essere formalizzato in un “accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti” con l’individuazione del “soggetto capofila scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità”. Ai fini del presente provvedimento rientrano nel concetto di rete anche gli enti consortili di cui all’albo delle cooperative sociali, sezione C disciplinato dall’articolo 5 della LR n. 23/2006.

4.1 Contenuti necessari dell’accordo di partenariato

Attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato i soggetti partner della rete provvedono a specificare:

- le azioni progettuali di durata triennale programmate nell’ambito dei percorsi progettuali previsti negli Indirizzi di programmazione regionale, e la durata, triennale, fatta salva la vigenza dell’elenco, dello stesso Accordo di partenariato quale presupposto giuridico per le realizzazioni programmate e coordinate nelle predette azioni progettuali;
- gli impegni assunti da ciascun partner della rete in termini di ruoli, interventi/sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolati e finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali triennali e alla loro prosecuzione oltre il predetto triennio, anche mediante l’attivazione degli istituti di cui all’art. 6 della legge;
- l’impegno ad adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni poste dall’Azienda ULSS 9 Scaligera in fase di co- progettazione;
- l’individuazione del soggetto capofila con indicazione del relativo ambito di responsabilità.

Il soggetto a cui verrà affidato il ruolo di capofila deve possedere requisiti e competenze di natura organizzativa che dimostrino capacità di coordinare i partner della rete. In particolare esso dovrà assumere:

- la titolarità dei poteri di rappresentanza dei partner della rete;
- il coordinamento dei partner della rete nella realizzazione delle azioni progettuali;

- il ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, anche ai fini del debito informativo nei confronti della Regione del Veneto, in ordine a:
 - monitoraggio dei risultati, in itinere e finali, delle realizzazioni relative alle Azioni progettuali;
 - audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati e alla permanenza dei requisiti che hanno determinato l'ammissione della rete all'elenco, audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati nella co-progettazione;
 - eventuali rimodulazioni delle Azioni progettuali rispetto a possibili opportunità di miglioramento;
 - supervisione delle rendicontazioni prodotte dai soggetti della rete e alla loro sintesi secondo le indicazioni fornite dall'Azienda ULSS 9 Scaligera e tenuto conto delle esigenze degli altri enti/reti familiari finanziatori dei costi non a carico del Servizio Sanitario Regionale
- la responsabilità del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà tenuto a documentare all'Azienda ULSS 9 Scaligera e, tramite quest'ultima, alla Regione del Veneto;
- l'alimentazione del sistema informativo regionale riferito al flusso FAD.

Alle reti di cui sopra possono partecipare, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 112/2016, in qualità di partner "altri enti del territorio" e soggetti privati, tra i quali le famiglie delle persone con disabilità, qualora essi si impegnino attraverso l'apporto di sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolate alle finalità degli interventi programmati, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'art. 6 della legge.

Gli enti pubblici interessati a concorrere agli obiettivi e interventi di cui agli Indirizzi di programmazione regionale, anche in relazione alle reti di cui sopra, dovranno indicare la loro disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo con l'Azienda ULSS 9 Scaligera che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, disciplinerà le modalità del loro concorso in termini di interventi e co-finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle Azioni progettuali programmate.

Il progetto e l'accordo di partenariato devono prevedere le modalità di partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta e della rete familiare alla valutazione dei percorsi progettuali; L'organizzazione della rete dovrà garantire e individuare almeno un luogo/sede di riferimento per la persona con disabilità e la sua famiglia.

4.2. Requisiti per l'ammissione agli elenchi aziendali delle reti

Sono ammessi a partecipare all'avviso per l'ammissione all'elenco le reti i cui partner siano in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e che soddisfino, in particolare, i seguenti criteri di ammissibilità, pena l'esclusione della rete dalla procedura:

requisiti amministrativi e di idoneità professionale

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di non regolarità fiscale e/o di altri oneri normativamente previsti;

- essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, con data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso, e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell' art. 107 (Principi generali in materia di selezione) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

- essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di fallimento/insolvenza, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

capacità economico-finanziaria della rete

- avere realizzato, complessivamente negli esercizi finanziari dell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato globale non inferiore al 50% dell'importo complessivo del progetto che si intende realizzare;

capacità tecnico-professionale della rete

- avere realizzato complessivamente, nell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato per servizi relativi al settore di attività oggetto dell'avviso, in ambito pubblico o privato, non inferiore al 30% dell'importo complessivo del progetto che si intende realizzare, ossia servizi socio- sanitari, assistenziali, residenziali, semiresidenziali, laboratoriali territoriali rivolti a persone con disabilità in possesso di certificazione ai sensi della legge n. 104/1992 e/o inserite nelle misure di collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999.

I fatturati di cui sopra devono essere indicati sulla base di documenti fiscalmente validi e dimostrati attraverso la produzione di un elenco dei servizi effettuati nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a privati l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente con i riferimenti dei beneficiari le prestazioni.

Per ultimo triennio si intende il primo triennio utile negli ultimi cinque esercizi finanziari per il quale i relativi bilanci di esercizio o modelli unici siano stati approvati e depositati alla data di pubblicazione dell'avviso.

Tali requisiti di partecipazione non sono richiesti per le singole famiglie delle persone con disabilità o gruppi di esse, tra loro associate o non.

4.3 Progetto tecnico

Il progetto presentato dalla rete va formulato, sulla base delle linee di intervento e degli ambiti di operatività individuati al paragrafo 4 della DGR 514_2025 per la durata di n. 3 anni. Ogni rete potrà proporre solo un progetto che, preferibilmente, dovrà essere sviluppato nell'ambito coincidente con il territorio Distrettuale/di ATS.

Il progetto presentato dalla rete dovrà essere sviluppato in un massimo di 10 pagine (massimo 30.000 caratteri inclusi gli spazi).

Gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici del progetto sono sintetizzati nei punti di seguito riportati:

1. descrizione delle modalità di analisi del contesto di vita della persona e delle modalità di sviluppo delle potenzialità tramite le linee di intervento A e/o B e/o C in un'ottica di evoluzione delle capacità di autodeterminazione, delle condotte di autonomia, delle competenze sociali, di empowerment e di autorealizzazione, delle abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di gestione delle abilità comunicative e relazionali, nonché favorire lo sviluppo di interrelazioni positive nel contesto ambientale di prossimità e, più in generale, nel quadro dei processi di inclusione sociale anche attraverso percorsi di occupabilità e inserimento lavorativo, verso una maggiore qualità di vita;
2. descrizione nell'ambito della linea di intervento D, degli investimenti in tecnologia finalizzati a facilitare la vita autonoma delle persone con disabilità, favorendo nel contempo la riduzione dei sostegni offerti da parte di personale specificando la natura delle soluzioni abitative se derivanti dal riutilizzo di patrimoni destinati alle finalità della legge da enti pubblici, da soggetti del terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità;
3. nell'ambito della linea di intervento E, individuazione delle soluzioni di permanenza temporanea;
4. descrizione delle fasi di contatto, valutazione, conoscenza e coinvolgimento della persona con disabilità ai fini della programmazione delle linee di intervento A e/o B e/o C;
5. descrizione dei sostegni attivati nelle linee di intervento A e/o B e/o C per la massima inclusione e integrazione delle persone nelle realtà territoriali attraverso lo sviluppo di opportunità occupazionali, ricreative e socializzanti;
6. evidenza dell'impegno a garantire adeguate coperture assicurative per tutte le attività anche in relazione all'attività occupazionale sul territorio e a stipulare quindi convenzioni con realtà produttive o contesti di inclusione;
7. descrizione delle fonti di finanziamento dei costi progettuali non coperti dalla quota
8. descrizione delle modalità e strumenti di monitoraggio dei progetti individualizzati e di valutazione dei relativi esiti;
9. descrizione delle misure per limitare il turnover del personale;
10. descrizione delle modalità di valutazione del gradimento e della qualità percepita dai familiari.

Dopo la co-progettazione in fase di realizzazione la rete deve assicurare l'osservanza degli standard quali-quantitativi minimi prefissati dal progetto formulato che costituirà parte integrante del contratto.

La rete deve, inoltre, indicare la disponibilità a collaborare con l'UVMD nelle operazioni di supervisione e monitoraggio dei progetti personalizzati attivati nell'ambito del presente provvedimento.

4.4 Budget di progetto

Allo scopo di garantire la sostenibilità degli interventi, l'azione progettuale e l'Accordo di partenariato, devono prevedere ulteriori iniziative specifiche per l'autofinanziamento. In tal senso "la costruzione del budget di progetto dovrà contemplare modalità innovative di reperimento delle

risorse necessarie, nell'obiettivo di sostenere nel tempo il progetto. Queste modalità devono essere oggetto di separata evidenziazione ai fini della valutazione delle progettualità".

Articolo 5. Offerta tecnica ed economica - (Condizioni economiche per l'attivazione del riconoscimento della rete).

La domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'accreditamento nell'elenco delle reti di soggetti riconosciuti dovrà essere presentata dalla rete di soggetti corredata da una offerta tecnica ed economica relativa a una o più azioni progettuali.

L'offerta tecnica ed economica dovrà evidenziare le caratteristiche e l'organizzazione della rete di soggetti e gli elementi strutturali: affidabilità e solidità dei partner, consistenza delle iniziative di autofinanziamento programmate, sinergie ed economie di scala e di filiera nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, che garantiscano la fattibilità tecnico-organizzativa e la sostenibilità economica delle azioni progettuali nel triennio e ciò anche per i periodi successivi, qualora previsti. La durata, sia essa triennale o superiore al triennio, dovrà essere esplicitata e vincolante per i partner.

La sostenibilità economica nel tempo (nel triennio e nell'eventuale periodo successivo) dovrà essere dimostrata, distintamente per ciascuna azione progettuale, attraverso apposite tavole di analisi, a svolgimento annuale (Piano economico), dei sostegni/risorse mobilitate dalla rete per l'autofinanziamento, definito nell' almeno il 15% del valore economico determinato in sede di offerta, e dei fabbisogni di servizi educativi, abilitativi, di assistenza e tutela e, più in generale, di ogni altra tipologia di sostegno. La definizione delle predette iniziative di autofinanziamento, deve essere considerata al netto del sostegno economico a carico delle persone beneficiarie.

Ai fini delle valutazioni comparative e di monitoraggio delle azioni progettuali, si conviene di sintetizzare i relativi Piani economici attraverso l'utilizzo di parametri medi procapite (valore complessivo diviso il numero delle persone con disabilità che partecipano all'azione), salve necessarie specifiche relative al target di case mix di gravità dei beneficiari.

5.1 Determinazione del contributo onnicomprensivo riconoscibile richiesto

Per ogni linea di intervento e per ogni possibile case mix di gravità dei beneficiari viene di seguito indicato il valore onnicomprensivo riconoscibile massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio procapite, per la formulazione delle offerte economiche (Piano economico) da parte delle reti di soggetti interessate a partecipare all'Avviso per l'accreditamento all'elenco di reti organizzate riconosciute:

- linea di intervento A): prevede per la somma dei due percorsi (A.1 e A.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 19.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite dei medesimi due percorsi di cui al paragrafo 4;
- linea di intervento B): prevede per la somma dei due percorsi (B.1 e B.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo

di € 32.500,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite dei medesimi due percorsi di cui al paragrafo della DGR 514_2025;

- linea di intervento C): prevede per il percorso C.1 la conferma dei sostegni anche economici attualmente vigenti e per il percorso C.2 un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 12.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite del medesimo percorso di cui al paragrafo 4;

- linea di intervento D): prevede un valore onnicomprensivo massimo per unità abitativa di 5 persone pari a € 15.000,00;

- linea di intervento E): prevede un valore onnicomprensivo massimo giornaliero procapite pari a € 75,00.

Ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo riconoscibile ex art. 3 della legge 112 che verrà richiesto in relazione e a sostegno di ciascuna azione progettuale proposta, le reti di soggetti specificheranno i relativi valori di riferimento assunti a base per la costruzione della loro offerta economica, esplicitando il sostegno economico a carico delle persone beneficiarie. A tali valori offerti andranno, quindi, applicate le regole previste a seguito delle misure di riqualificazione/riduzione dei sostegni e delle iniziative per l'autofinanziamento.

In ragione della diminuzione dei sostegni il contributo verrà ridotto del 2% annuo in ragione di ogni anno di vigenza dell'elenco.

In sede di co-progettazione verranno definite a livello aziendale le modalità di composizione del budget di progetto al fine di garantire un'offerta omogenea, equa e in linea con i bisogni rilevati nel progetto individuale.

Articolo 6. Durata dell'elenco

In ordine alla durata degli interventi si precisa quanto segue:

- l'elenco delle reti organizzate riconosciute nell'ambito delle azioni progettuali identificate dagli Indirizzi di programmazione (DGR n. 2141/2017) declinati dal presente provvedimento ha validità triennale;

- gli accordi contrattuali (patti di accreditamento) stipulati tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e le reti hanno durata triennale, salvo rinnovo periodico o decadenza nel corso della realizzazione delle azioni progettuali. La loro durata non potrà superare il periodo di vigenza dell'elenco;

- agli accordi contrattuali (patti di accreditamento) dovranno essere allegati, quali parti integranti e sostanziali, i relativi accordi di partenariato, il progetto tecnico, nonché tutti gli atti prodotti per la partecipazione alla procedura per l'iscrizione all'elenco delle reti idonee alla partecipazione alla realizzazione delle azioni progettuali;

- l'elenco avrà durata triennale, salvo rinnovo periodico nel rispetto delle procedure di cui al precedente paragrafo 2 o decadenza. Nel corso della vigenza dell'elenco sono possibili implementazioni dell'elenco stesso da parte dell'azienda ULSS 9 Scaligera, attraverso procedura ad evidenza pubblica.

A garanzia della continuità della presa in carico, la durata dell'elenco e, correlativamente, la validità dei progetti/percorsi potrà essere prorogata, salve ulteriori determinazioni definitive nei limiti delle norme in vigore.

Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione

I Soggetti che intendono aderire al presente Avviso dovranno compilare apposito modulo (Allegato A). La domanda, redatta secondo il modulo di cui all'allegato A con i relativi documenti, con evidenza del numero e della tipologia dei percorsi proposti, dovrà essere presentata dalla rete in possesso dei previsti requisiti articolo 4) corredata da un progetto tecnico e dalla accettazione formale, sottoscritta da tutti i partner, del contributo onnicomprensivo .

Articolo 8 - Motivi di esclusione

Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:

- ❖ siano redatte in maniera incompleta;
- ❖ siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
- ❖ si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- ❖ manchino anche di uno solo degli allegati previsti.

11. Criteri di valutazione e commissione

L'individuazione delle reti da ammettere all'elenco verrà effettuata attraverso la verifica da parte dell' Azienda ULSS 9 Scaligera del possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata, sulla base dei progetti proposti, riscontrando la presenza nel progetto oggetto poi di co-progettazione degli aspetti organizzativi, gestionali, metodologici, nonché le garanzie offerte agli utenti.

Articolo 12. Elenchi aziendali delle reti ammesse

Ai fini della formulazione dell'elenco delle reti l'Azienda ULSS 9 Scaligera costituisce una apposita commissione tecnica, composta da:

- Direttore UOC Disabilità Non autosufficienza D3 e collaboratore
- Direttore UOC Disabilità Non autosufficienza D2 e collaboratore
- Direttore UOC Disabilità Non autosufficienza D4 e collaboratore
- un operatore della UOC DAT
- _____ quale rappresentante delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità appartenenti al tavolo aziendale della disabilità locale nel rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e risultato.

La predetta commissione tecnica procederà, alla formazione di uno specifico elenco di reti in possesso dei requisiti ed ammessi alla realizzazione dei progetti.

Le reti organizzate ammesse nell'elenco prima di dare avvio alle proprie attività co-progetteranno i percorsi progettuali oggetto di accreditamento.

L'inserimento nell'elenco delle reti non vincola l'Azienda ULSS 9 Scaligera a riconoscere alcuna remunerazione alle stesse. La Persona con disabilità eserciterà la sua libera scelta, nell'ambito dei progetti formulati e oggetto di co-progettazione delle reti inserite nell'elenco.

Articolo 11 - Tutela della Privacy

I dati dei soggetti di cui l'Azienda ULSS 9 Scaligera entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati unicamente per le finalità per le quali vengono rilasciati, ai sensi dell'art 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n 196 e dal Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Articolo 12 – Informazioni

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet dell' Azienda ULSS 9 Scaligera.

Per informazioni:

Dott.ssa Marta Amaldi Tel 045/928703/31 e-mail marta.amaldi@aulss9.veneto.it

Dott.ssa Margherita Bissoli Tel. 0442/622442 e-mail margherita.bissoli@aulss9.veneto.it

Dott.ssa Lilliana Menegoi Tel. 045/6712349 e-mail lilliana.menegoi@aulss9.veneto.it

Articolo 13 – Allegati

DGRV n. 514 del 2025

Allegato 1A Modulo di domanda di accreditamento